TRIBUNALE ORD. DI VENEZIA
SEGRETERIA
2 8 NOV. 2023
PROT. N. HOG9 28-U



Tribunale di Venezia

Il Frankrik del Tribunal

Al Ministero della Giustizia Direzione Generale Affari Penali <u>Roma</u> redazione@giustizia.it

Al Ministero della Giustizia Ufficio Esecuzione Penale Esterna <u>Mestre</u>

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.I.P. Sede e Sezioni

> Ai Giudici di Pace Loro Sedi

Ai Funzionari del settore penale e G.I.P. Sede e Sezioni

A.I.G.A.

All'Ente Amici del Rifugio Mamma Rosa Mira

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28/8/00 n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26/3/2001 con l'Ente Amici del Rifugio Mamma Rosa odv di Mira

Trasmetto la Convenzione, indicata in oggetto, con l'Ente Amici del Rifugio Mamma Rosa ody di Mira.

Venezia, 28 11 2023

Il Presidents fot Tribunale Dott. Safetyers Laganis



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 del Ministro della Giustizia, degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, degli artt. 20bis c.p. e 545bis c.p.p.

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che tale delega è allegata alla presente convenzione;

che l'art.3 legge 28.04.2014 n. 67 ha introdotto l'art.168bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato);

che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti ed organizzazioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell'ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

che l'art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 ha introdotto l'art. 20bis c.p. (pene sostitutive delle pene detentive brevi);

che l'art. 95 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 al terzo comma stabilisce che "sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 56bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001 n. 80 e 8 giugno 2015 n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015 n. 151";

che l'ente Amici del rifugio Mamma Rosa odv presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del sopra citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014;

Tutto ciò premesso:

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e Amici del rifugio Mamma Rosa odv - (Via Argine Destro Canale Taglio 152 – 30034 - Mira), nella persona del legale rappresentante Fabio Marin

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

l'ente consente che i soggetti, tra imputati ammessi alla prova e condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità sulla base delle normative citate in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 1 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora della fauna e di randagismo degli animali:

Le attività prevedono: accudimento animali ospiti della struttura, lavori di giardinaggio e sistemazione cortile, lavori di sistemazione magazzino associazione, collaborazione negli eventi di raccolta fondi.

Art.2

l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

¹ Mantenere le prestazioni consone alla propria mission, specificando le attività.

l'ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni: Fabio Marin, tel. 3487384138, email marinfabio@hotmail.it,

Mattia Prisco, tel. 3477490661, email mapris@hotmail.it

Elisa Baldo, tel. 3271438320, elibaldo64@gmail.com

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti inseriti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i soggetti inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

è fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati e agli ammessi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L'ente potrà beneficiare, laddove previsto, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall'art.1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art.1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art.6

i soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti inseriti e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'interessato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate.

1. Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena

- L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto

- legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
- Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione e all'autorità di controllo.

 (Indicare eventuale email cancellerie)

2. Per i soggetti imputati ammessi alla prova

- L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima, <u>unicamente</u> all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna le eventuali violazioni degli obblighi dell'imputato in conformità al disposto di cui all'art. 4 D.M. 9.4.2015 n. 88 (l'imputato che, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandoni o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
- Al termine dell'esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da inviare unicamente all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.

3. <u>Per i soggetti condannati per i quali il LPU è pena sostitutiva di una pena detentiva</u> breve

- La durata minima settimanale dell'attività non può essere inferiore ad ore 6;
- L'ente dovrà comunicare quanto prima le eventuali violazioni degli obblighi del condannato (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all'Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna (ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'UEPE), i quali provvederanno alle comunicazioni di cui all'art. 66 della legge n. 689 del 1981.
- Al termine dell'esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da inviare all'ufficio di pubblica sicurezza ovvero, in sua mancanza al comando dell'Arma dei carabinieri e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolari della verifica del lavoro di pubblica utilità.

Art.7

qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8

la presente convenzione avrà la durata di anni tre, (prorogabile tacitamente per anni due), salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia.

il Presidente di Amici

del rifugio Mamma Rosa odv

Il Presidente del Tribunale

Dott, Salvatore Laganà